



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis*;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 61 a 65-bis;

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 65, della predetta legge n. 205 del 2017, nella parte in cui prevede che «*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*» siano «*disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione*», e «*definite le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 5 e dall’articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, recante “Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, recante il “Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 4, primo periodo, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024, secondo cui, in applicazione dell’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017, è previsto che «*Qualora in una delle regioni di cui al comma 1 ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell’ambito di una delle dette Autorità rientrano scali siti in regioni*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti»;

Vista la D.G.R. 13 giugno 2024, n. 595, con la quale è stato approvato il Piano di sviluppo strategico ai fini della successiva istituzione di una Zona logistica semplificata (ZLS) denominata "ZLS Porto e Retroporto della Spezia", ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la D.G.C. 18 luglio 2024, n. 169, con la quale il Comune di Sarzana ha proposto alla Regione Liguria l'inserimento, nel perimetro della ZLS Porto e Retroporto della Spezia, di un'area industriale insistente nei territori di propria competenza;

Vista la nota prot. aorlig - r_liguri - Regione Liguria n. 2024-1356247 del 2 settembre 2024, con la quale la Regione Liguria ha proposto l'istituzione della ZLS Porto e Retroporto della Spezia, corredata dalla proposta di Piano di sviluppo strategico e dalla citata D.G.C. n. 169 del 2024;

Vista la nota prot. m_inf.AB007AB.E.0000824 del 24 gennaio 2025, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto l'acquisizione delle valutazioni di competenza ex articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024 sul Piano di sviluppo strategico;

Viste le note prot. MEF-GAB n. 7970 del 20 febbraio 2025 e n. 19695 del 5 maggio 2025, del Ministero dell'economia e delle finanze, aventi ad oggetto l'acquisizione delle valutazioni di competenza ex articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024 sul Piano di sviluppo strategico, con le quali, in ordine agli aspetti relativi alla disciplina fiscale e a quella doganale, si riteneva necessario, ai fini del formale concerto, un adeguamento del Piano di sviluppo strategico della ZLS Porto e Retroporto della Spezia;

Vista la nota prot. aorlig - r_liguri - Regione Liguria n. 0287415 del 9 giugno 2025, con cui la Regione Liguria ha trasmesso il D.D. 6 giugno 2025, n. 4219, recante modifiche e integrazioni al D.D. 12 maggio 2025, n. 3441, con cui è stato approvato e aggiornato il Piano di sviluppo strategico secondo le osservazioni riportate nelle predette note del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota prot. MIN_FOTI n. 0003428 del 31 luglio 2025, con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'acquisizione del formale concerto, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione della ZLS Porto e Retroporto della Spezia;

Viste le note prot. n. 27750 del 5 agosto 2025 e n. 446 dell'8 gennaio 2026, con le quali, rispettivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

delle finanze hanno espresso il formale concerto sul citato schema di decreto di istituzione della ZLS Porto e Retroporto della Spezia, a firma dei relativi Capi di Gabinetto, d'ordine del Ministro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA :

ART. 1.

*(Istituzione della Zona logistica semplificata della Regione Liguria
"ZLS Porto e Retroporto della Spezia")*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Zona logistica semplificata della Regione Liguria, di seguito "ZLS Porto e Retroporto della Spezia", secondo il Piano di sviluppo strategico presentato dalla Regione Liguria e allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

ART. 2.

(Durata della ZLS)

1. La durata della ZLS è di sette anni, prorogabile per ulteriori sette anni.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, **19 GEN. 2026**

p. il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Alfredo Mantovano